

# **STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO**

## **IL PIACERE DI SCOPRIRE**

### **Art.1**

*Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro*

1. Ai sensi della Legge 266/91, è costituita l'organizzazione di volontariato denominata Il Piacere di Scoprire, di seguito detta organizzazione.
2. L'organizzazione ha sede nel comune di Genova.
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
4. L'organizzazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

### **Art.2**

*Finalità*

1. L'organizzazione ha lo scopo di promuovere l'interesse e la meraviglia nei confronti della natura, insieme a una mentalità scientifica che ne permetta l'indagine.
2. L'associazione persegue i suoi fini attraverso attività formative, quali laboratori pratico-sperimentali a sfondo scientifico indirizzati a bambini e ragazzi, ed eventi di formazione a insegnanti/educatori.
3. L'Associazione è apolitica ed apartitica.
4. L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. È tuttavia previsto il rimborso delle spese sostenute e anticipate dagli associati, previa autorizzazione del presidente e dietro la presentazione di pezze giustificative.
5. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 266/91 e s.m.i., delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art.3**

*Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni*

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - morte;
  - esclusione deliberata dall'Assemblea; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, il quale decide in via definitiva.
4. Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

5. Gli aderenti sono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art.4**

##### *Diritti e obblighi degli aderenti*

1. Gli aderenti godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto; hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare l'attività volontaria preventivamente concordato.

#### **Art.5**

##### *Organi sociali*

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.
2. Fino alla nomina degli organi sociali, che dovrà avvenire entro marzo 2016, tutti i poteri sono esercitati dal presidente.

#### **Art.6**

##### *Assemblea*

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere i membri del consiglio direttivo;
  - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
  - deliberare lo scioglimento dell'associazione;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative a carico degli aderenti.

8. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

### **Art.7**

#### *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di membri compreso tra 2 e 5.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 1 volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione va inviata con un preavviso di almeno 10 giorni.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
  - predispose il bilancio consuntivo annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
  - realizza il programma di lavoro approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - assume eventuale personale retribuito;
  - elegge il presidente e il vicepresidente;
  - nomina il segretario;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
  - ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

### **Art.8**

#### *Presidente*

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo membro dell'associazione da più tempo.

### **Art.9**

#### *Segretario*

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro soci e del registro volontari;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali: assemblea, consiglio direttivo;
    - assiste il consiglio direttivo nella redazione del bilancio consuntivo;
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
    - provvede alla gestione finanziaria e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

## **Art.10**

### *Gratuità e durata delle cariche*

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## **Art.11**

### *Risorse economiche*

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a. contributi degli aderenti;
  - b. contributi di privati;
  - c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. contributi di organismi internazionali;
  - e. donazioni e lasciti testamentari;
  - f. rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 7 della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del presidente o del segretario.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art.12**

### *Quota sociale*

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

## **Art.13**

### *Bilancio*

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.
2. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. L'esercizio sociale coincide con l'anno legale.

**Art.14**  
*Modifiche allo statuto*

1. L'Assemblea che delibera le modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza dei 3/5 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

**Art.15**  
*Scioglimento e devoluzione dei beni*

1. L'organizzazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento è validamente costituita con la presenza dei 3/5 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**Art.16**  
*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Oggi due del mese di ottobre dell'anno duemilaquindici si sono riuniti i signori:

1. Ottolenghi Stefano, Genova 21/03/1995, Via Contardo 2, Genova, Presidente, TTLSFN95C21D969J
2. Cerchi Erika, Genova 26/09/1996, Corso Montegrappa 9, Genova, Segretario, CRCRKE96P66D969W

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata **Il Piacere di Scoprire** il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 15 ottobre 2015, i membri del consiglio direttivo sono:

1. Ottolenghi Stefano
2. Cerchi Erika

presidente viene nominato il signor Stefano Ottolenghi.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. ....
2. ....